

DPR 630 30\6\1959

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL

PERSONALE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. a 630 del 30giugno 1959)

STATUTO

Approvato con D.P.R. n. 630 del 30 giugno 1959 (pubblicato nella G.U. n. 198 del 19 agosto 1959) e modificato con DD.PP.RR. 31 maggio 1964, 21 maggio 1965 e 8 agosto 1978 (pubblicati rispettivamente nella GG.UU. o. 177 del 21 luglio 1964, n. 130 del 19 giugno 1965 e n. 12 del 12 gennaio 1979).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda n data 7 marzo 1959, con la quale il Dottor Tommaso Pavone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza per i figli dei Vigili del Fuoco, con sede in Roma, presso la Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno, chiede che l'Opera sia eretta in ente morale ed autorizzata ad accettare la donazione di alcuni beni mobili ed immobili, disposta in suo favore dalla Cassa Sovvenzioni Antincendi;

Visto l'atto costitutivo dell'Opera Nazionale di Assistenza per i figli dei Vigili del Fuoco e il relativo statuto, ricevuti dal notaio dott. Emanuele Traversa con rogito N. 1144 del 26 febbraio 1959;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Sovvenzioni Antincendi nn. 28 e 43 del 10 febbraio 1959;

Visti gli atti tutti esibiti a corredo della domanda;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nella adunanza del 21 aprile 1959;

Visti gli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per l'interno;

D R C R E T A

L'Opera Nazionale di Assistenza per i figli dei Vigili del Fuoco, con sede in Roma, presso la Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno, è eretta in ente morale. E' approvato lo statuto dell'Opera, contenuto nel rogito per notar Dr. Emanuele Traversa N. 1144 del 26 febbraio 1959 e composto di 23 articoli, il quale sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

L'Opera Nazionale di Assistenza per i figli dei Vigili del Fuoco è, altresì, autorizzata ad accettare la donazione di beni mobili ed immobili disposta in suo favore dalla Cassa Sovvenzioni Antincendi, con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 28 e 43 del 10 febbraio 1959.

il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 giugno 1959.

F/to GRONCHI

F/to SEGNI

Visto: il Guardasigilli GONELLA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 12 agosto 1959. Atti del Governo, registro a. 120 foglio a. 35

Pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale a. 198 del 19 agosto 1959.

Vista la domanda in data 11 maggio 1977 con la quale l'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile ", con sede in Roma, eretta in ente morale con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 630, modificato con successivi Decreti Presidenziali 31 maggio 1964 e 21 maggio 1945, ha chiesto l'approvazione governativa ai sensi dell'an. 16 c.c. delle modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 1977 agli artt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 23 dello Statuto;

Considerato che le proposte modifiche hanno lo scopo precipuo di rendere le norme statutarie più aderenti alla mutata situazione legislativa al fine di meglio soddisfare le esigenze di funzionalità dell'ente;

Visti gli atti tutti a corredo della domanda;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 16 del Codice Civile;

Su proposta del Ministro dell'Interno;

DECRETA

Sono approvate le modifiche agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 23 dello Statuto dell'Ente Opera Nazionale di Assistenza per il Personale dei Servizi Antincendi e della protezione Civile » con sede in Roma.

Il verbale relativo alla predetta deliberazione, vistato dal Ministro proponente, viene annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 8 agosto 1978 Edo PERTINI

**Publicato acila Gazzetta Ufficiale Flo ROGNONI
aumcro 12 del 12 gconao 1979**

Registrato alla Corte dei Conti 5 ottobre 197

STATUTO

**DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER
IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI
SERVIZI ANTINCENDI**

TITOLO

SEDE SCOPI - PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI

Art. 1

L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile ha sede in Roma, presso il Ministero dell'Interno.

L'Opera ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli

appartenenti ai servizi antincendi e della protezione civile, nonché ai loro familiari ed orfani. In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze;

- a) gestione di collegi, istituti e colonie climatiche;
- b) ricovero dei minori presso istituti e colonie climatiche;
- c) allestimento di soggiorni climatici per le famiglie degli appartenenti ai servizi antincendi e della protezione civile;
- d) altre possibili forme di assistenza.

An. 2

Nei collegi e negli istituti dell'Opera possono essere svolti corsi di istruzione elementare e di scuola media (Inferiore e superiore).

Art. 3

Potranno godere del ricovero gratuito nei collegi:

- a) gli orfani e figli del personale di ogni qualifica, in servizio permanente o in servizio continuativo;
- b) gli orfani del personale volontario in servizio discontinuo deceduto in servizio o per causa di servizio;
- c) i figli del personale dipendente dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera potrà, in casi eccezionali, estendere il ricovero ai figli di appartenenti ad altre categorie di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 4

Costituiscono patrimonio dell'Opera i beni immobili, i beni mobili risultanti in inventario ed i titoli risultanti nello stato patrimoniale.

ART. 5

L'Opera provvede alle proprie finalità:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;**
- b) con sovvenzione annuale del Ministero dell'Interno;**
- e) con la quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;**
- d) con contribuzioni volontarie del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;**
- e) con altre entrate provenienti da particolari attività dell'Opera, da enti pubblici e privati.**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 6

L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione composto:

- a) dal Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Presidente;**
- b) dall'Ispettore Generale Capoj del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Componente;**
- c) dall'Ispettore Generale preposto al Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Componente;**
- d) dal Comandante delle Scuole Centrali Antincendi e di Protezione Civile - Componente;**
- e) dal Direttore del Centro Studi ed Esperienze - Componente;**
- /) dai dirigenti del Servizio Sanitari, delle Divisioni e degli Ispettorati della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Componenti;**
- g) da cinque rappresentanti del personale - Componenti.**

I componenti di cui alla lettera g) sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di assenza o impedimento possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le medesime modalità.

I componenti di cui alle lettere c) d) - e) f) possono farsi sostituire da loro supplenti designati, all'inizio di ogni anno dal Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono svolte, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, dall'Ispettore Generale Capo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della segreteria (o dal funzionario designato come sostituto) di cui al successivo articolo 14.

Art. 7

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare a deliberazioni o provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti o di affini sino al 4 grado.

Art. 8

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiesta la presenza alla seduta di almeno due terzi dei membri compreso il presidente.

Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta ogni trimestre, le seconde ogni qualvolta siano ritenute necessarie per determinazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 10

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in- torno:

- a) al bilancio preventivo ed ai conti consuntivi;
- b) alle forme di assistenza e alle modalità di ammissione e di sospensione;
- e) alle modifiche dello statuto;
- d) ai regolamenti dell'Opera;
- e) ai regolamenti delle istituzioni dipendenti;
- f) agli acquisti, alle vendite e alle permutate di immobili;

- g) alle accettazioni di lasciti, di donazioni e simili;
- h) alle transazioni e alle liti attive e passive;
- i) all'assunzione del personale.

Art. 11

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio, stesi dal Segretario, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal segretario, e sono raccolti in apposito registro, rilegato e numerato, da conservarsi in segreteria.

Art. 12

II **Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- a) ha la legale rappresentanza dell'Opera;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
 - e) stipula i contratti in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni consiliari;
 - d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, ordina le spese previste in bilancio e firma i relativi mandati;
 - e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza;
- J) provvede agli affari espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

- La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera sono gratuite.

Art. 14

Per il servizio amministrativo e contabile dell'opera è istituita una Segreteria con idoneo personale scelto dal Presidente dell'opera stessa tra il personale in servizio presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Detta Segreteria è diretta da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ovvero da un funzionario della carriera direttiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Capo della Segreteria dell'opera, le funzioni del medesimo vengono svolte da altro funzionario, appartenente alle carriere sopracitate, designato dallo stesso Presidente dell'opera.

Nella eventualità di inderogabili esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la assunzione temporanea di personale estraneo, in numero non superiore a due impiegati. Le spese per il funzionamento della Segreteria fanno carico al bilancio dell'Opera.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

L'esercizio finanziario dell'Opera va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione entro il 20 dicembre di ciascun anno, delibera il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

ART. 17

Per il riscontro ordinario della gestione è Istituito un collegio di revisori composto di tre membri effettivi e tre supplenti.

Un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro dell'Interno, un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del Tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Presidente della Corte dei Conti.

I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza voto deliberativo, ed esercitano il loro mandato anche individualmente, curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili, nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile di ogni anno, esamina il conto della gestione dell'anno precedente, corredato dal conto del tesoriere e dalla relazione dei revisori, e delibera la sua approvazione.

ART. 19

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'opera, nonché la cu-

stodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio, sono affidati ad un Istituto di credito di diritto pubblico o ad un Istituto di credito di interesse nazionale.
Art. 20

Presso l'Ufficio di Segreteria dell'Opera dove essere tenuto al corrente l'esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili ed uno stato di diritti, crediti, oneri ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare ai singoli direttori delle istituzioni dipendenti la facoltà di ordinare le spese nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Opera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22

L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Ministro dell'Interno, con relazione annuale, sulla attività svolta dall'Opera.

Art. 23

Nel caso che per qualsiasi causa dovesse addivenirsi alla soppressione dell'Opera, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, proporrà al Ministro dell'Interno le modalità della liquidazione e la nomina di un liquidatore, da effettuarsi entro trenta giorni e da scegliersi tra il personale direttivo dell'amministrazione Civile dell'Interno con qualifica non inferiore a Primo Dirigente.

L'attivo netto della liquidazione sarà devoluto a favore di altre opere similari di assistenza.

